

PATTO PARASOCIALE

“Bionys” s.r.l.

MESSINA (ME), VIA DELLA LIBERTA' N. 41, 98144

Sommario

SEZIONE I - CLAUSOLE INTRODUTTIVE	7
Articolo 1 - Premesse e Allegati	7
Articolo 2 - Definizioni	7
SEZIONE II - OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE	10
Articolo 3 - Oggetto e finalità del Patto Parasociale	11
3.1 Oggetto del Patto Parasociale	11
3.2 - <i>Obiettivi e finalità del Patto Parasociale</i>	11
SEZIONE III - IMPEGNI.....	12
Articolo 4 - Impegni dei soci.....	12
4.1 <i>Esercizio dei poteri e dei diritti</i>	12
4.2 <i>Piani di incentivazione</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
4.3 <i>Esclusione dal regime di trasparenza fiscale</i>	12
SEZIONE IV - CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....	12
Articolo 5 - Impegni generali relativi alla corporate governance della Società	12
Articolo 6 - Composizione degli organi amministrativi e di controllo della Società	13
A - Organi amministrativi	13
6.1 - <i>Consiglio di Amministrazione della Società</i>	13
6.2 - <i>Amministratore Delegato della Società</i>	14
6.3 - <i>Materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società</i>	14
B - Organi di controllo	15
6.4 - <i>Collegio Sindacale</i>	15
Articolo 7 - Assemblea dei soci.....	15
SEZIONE V - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	16
Articolo 8 – Statuto e Opzione Put.....	16
Articolo 9 – Opzione Put: determinazione del prezzo	18
Articolo 10 – Statuto e Opzione Call	22
Articolo 11 - Opzione Call: Determinazione del prezzo	23
Articolo 12 - Recesso della Holding	25

Articolo 13 - Patto di non concorrenza	25
Articolo 17- Patto di riservatezza	28
Articolo 18 - Durata	28
Articolo 19 - Disposizioni generali	29

PATTO PARASOCIALE

Tra

Il presente patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”) è stipulato fra:

di seguito congiuntamente i “**Soci Ricercatori**”

- Alberto Danielli (C.F. DNLLRT71L01A944O) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Matteo Calvaresi (C.F. CLVMTT79C14H769H) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN81M17F257M) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Francesco Paolucci (C.F. PLCFNC61B25E388L) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Ermanno Angonese (C.F. NGNRNN49B10F019O) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Paolo Garagnani (C.F. GRGPLA73E29A944W) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Salvatore Guglielmino (C.F. GGLSVT52H29C3R1X) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Enrico Rampazzo (C.F. RMPNRC73D20L781I) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Massimo Marcaccio (C.F. MRCMSM64C17D542N) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Damiano Genovese (C.F. GNVDMN83E27F158V) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Nelsi Zaccheroni (C.F. ZCCNLS68L62D704C) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro.

di seguito congiuntamente i “**Soci Ricercatori Strategici**”

- Sabrina Conoci (C.F. CNCSRN71P51E979L) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;

- Luca Prodi (C.F. PRDLCU65R19A944R) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;

- Luisa De Cola (C.F. DCLLSU60L55F158S) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
e

- Paolo Gonella (C.F. GNLPLA58D09D742Z) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro.

(e insieme ai Soci Ricercatori collettivamente i “**Soci**” e ciascuno individualmente il “**Socio**”)

e

BEHOLD S.R.L con sede legale in Bologna, Via Zamboni n.33, capitale sociale pari ad Euro 10.000 interamente versato, C.F, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03993541204, rappresentata legalmente da Shiva Loccisano, nato a Susa il 17/08/1981 e residente, per la carica di amministratore unico, presso la sede legale della società di seguito denominata “**Behold**”

(ciascuno dei Soci e Behold individualmente una “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

Premesso che:

- (A) in data 30 gennaio 2024 (la “Data di Costituzione”) è stata costituita la società Bionys S.r.l. società di diritto italiano, con sede legale in Messina, via della Libertà n. 41, capitale sociale pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00), C.F. 03776910832, P.IVA 03776910832 con durata fino al 31 dicembre 2050, iscritta nella sezione ordinaria presso il Registro delle Imprese di Messina (di seguito la “**Società**”) e nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative ai sensi dell’art. 25, comma 2 del (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e smi) avente ad oggetto la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in Italia e all'estero, anche attraverso l'utilizzo di brevetti. Nello specifico, le attività svolte a titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti:

(a) in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi dispositivi portatili di tipo point-of-care dedicati alla diagnostica in vitro – umana, veterinaria e vegetale – di patologie trasmissibili e non trasmissibili.

(b) Tali dispositivi sono innovativi in quanto permettono, in forza di un sistema di traduzione molto sensibile e di un sistema di riconoscimento ad alta affinità e selettività brevettati, di ottenere prestazioni (in termini di un basso numero di falsi positivi e negativi) superiori a quelli disponibili sul mercato per dispositivi della stessa classe. Tali dispositivi presentano un alto valore tecnologico in quanto permettono di compiere test accurati anche fuori dal contesto di laboratori clinici attrezzati e possono essere operati da personale non specializzato, rispondendo a precise esigenze di mercato, come evidenziato anche dalla recente pandemia.

- (B) in **data [•]** è stato deliberata dall'Assemblea un aumento di capitale pari ad Euro [1.000,00] interamente sottoscritto dalla società Behold S.r.l.-
- (C) la Società è accreditata quale società Spin-off dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (“**UNIBO**”) secondo le Linee guida in tema di nuova imprenditorialità Spin-off e Start-up emanate da UNIBO (le “**Linee Guide UNIBO**”) ai sensi dell'art. 5 del 'Regolamento dell'Ateneo in materia di nuova imprenditorialità spin-off e start-up (B.U. n. 320 del 15.02.2024, in vigore dal 16.02.2024) (il “**Regolamento UNIBO**”).
- (D) Alma Mater Studiorum Università di Bologna in qualità di Ente Pubblico deve sottostare a precise disposizioni normative e regolamentari per quanto riguarda la partecipazione diretta od indiretta in società commerciali lucrative, in particolare quelle contenute nel regolamento imprenditorialità Spin Off e Start Up emanato con D.R. n. 48/2024 del 12/01/2024 d
- (E) Alla data attuale, il capitale sociale della Società è così ripartito:
- Sabrina Conoci (C.F. CNCSRN71P51E979L) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;

- Luca Prodi (C.F. PRDLCU65R19A944R) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Luisa De Cola (C.F. DCLLSU60L55F158S) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Paolo Gonella (C.F. GNLPLA58D09D742Z) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Alberto Danielli (C.F. DNLLRT71L01A944O) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Matteo Calvaresi (C.F. CLVMTT79C14H769H) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN81M17F257M) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Francesco Paolucci (C.F. PLCFNC61B25E388L) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Ermanno Angonese (C.F. NGNRNN49B10F019O) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Paolo Garagnani (C.F. GRGPLA73E29A944W) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Salvatore Guglielmino (C.F. GGLSVT52H29C3R1X) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Enrico Rampazzo (C.F. RMPNRC73D20L781I) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Massimo Marcaccio (C.F. MRCMSM64C17D542N) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Damiano Genovese (C.F. GNVDMN83E27F158V) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro;
- Nelsi Zaccheroni (C.F. ZCCNLS68L62D704C) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad Euro; e
- Behold S.r.l (P.IVA. 3993541204) che detiene il % del Capitale Sociale pari ad

Euro.

- (F) è intenzione delle Parti, con la sottoscrizione del presente Patto, regolare i loro reciproci rapporti, le rispettive prerogative e i rispettivi diritti con riferimento alla Società

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

SEZIONE I - CLAUSOLE INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Premesse e Allegati

Le premesse (“**Premesse**”) e gli allegati (“**Allegati**”) formano parte integrante del presente Patto Parasociale, costituiscono presupposto dello stesso ed hanno forza di accordo fra le Parti.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Le parole o le espressioni utilizzate come definizioni nel presente Patto Parasociale, contraddistinte dall’iniziale con la lettera maiuscola, hanno il significato che è loro attribuito nel testo del Patto Parasociale, nei relativi Allegati e come di seguito specificato:

- **Amministratore Delegato:** l’Amministrato Delegato della Società.
- **Assemblea:** l’assemblea dei soci della Società.
- **Behold:** Behold S.r.l
- **Collegio Sindacale:** l’organo di controllo della Società.
- **Comunicazione di Determinazione del Prezzo:** la comunicazione indicata al paragrafo 8.6.
- **Comunicazione di Esercizio dell’Opzione Put:** la comunicazione indicata al paragrafo 8.5.
- **Comunicazione di Esercizio dell’Opzione Call:** la comunicazione indicata al paragrafo 10.2.
- **Consiglieri:** i membri del Consiglio di Amministrazione della Società.
- **Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società.
- **Data di Sottoscrizione:** la data della firma del Patto Parasociale.

- **Durata:** la durata del Patto Parasociale come definita all'art. 17.
- **Entry Fee:** il prezzo iniziale come definito all'art. 9.
- **EO:** l'*earn out* come definito all'art. 9.
- **Esperto:** una banca di investimento o una società di revisione o una società di consulenza specializzata nel rilascio di valutazioni economiche e finanziarie e di *fairness opinion*, del tutto indipendente dalle Parti e che opererà applicando, tra i metodi di valutazione riconosciuti, quelli più appropriati in relazione allo specifico contesto di riferimento.
- **Evento di Bad Leaver:** l'evento atto a qualificare un Socio come Socio Bad Leaver.
- **Evento Trigger:** l'evento quale indicato al paragrafo 9.2.
- **Giorno Lavorativo:** ciascun giorno del calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Bologna, per l'esercizio della loro attività.
- **Impegno di non concorrenza:** l'impegno di non concorrenza quale previsto all'art.13.
- **Key Managers:** i Soci figure chiave come indicati all'art. 14.
- **Materie Riservate all'Assemblea:** le materie riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci quali indicate al paragrafo 7.1.
- **Materie Riservate al Consiglio:** le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione quali indicate al paragrafo 6.3.1.
- **Nuovo Socio:** il terzo cessionario.
- **Opzione Call:** il diritto d'opzione d'acquisto disciplinato dagli articoli 10 e 11.
- **Opzione Put:** il diritto d'opzione di vendita disciplinato dagli articoli 8 e 9.
- **Opzione Bad Leaver:** il diritto d'opzione d'acquisto disciplinato dall'articolo 15.
- **Partecipazioni:** le quote della Società.
- **Partecipazione Opzionata:** l'intera Partecipazione detenuta da Behold oggetto dell'Opzione Put o dell'Opzione Call.
- **Parti:** i Soci insieme alla Behold.
- **Parti Correlate:** i soggetti definiti come tali nella normativa regolamentare di attuazione dell'art.2391-*bis* c.c.
- **Patto Parasociale o Patto:** il presente patto parasociale.

- **Periodo Esercizio Put:** come infra definito al paragrafo 8.3.
- **Prezzo Opzione Put:** come infra definito al paragrafo 9.1.
- **Prezzo Opzione Call:** come infra definito al paragrafo 11.1.
- **Prezzo Una Tantum Put:** come infra definito al paragrafo 9.1.
- **Quota:** indica una qualsiasi quota del capitale sociale della Società.
- **Sindaco:** membro del Collegio Sindacale.
- **Società:** la Società indicata alla premessa A.
- **Soci Acquirenti:** come infra definiti ai paragrafi 8.6 (i), 10.2 e 15.2.
- **Statuto:** indica lo statuto sociale della Società allegato *sub* Allegato 1, come eventualmente modificato in futuro nel rispetto di quanto previsto nel presente Patto Parasociale.
- **Soci:** i Soci Ricercatori Strategici insieme ai Ricercatori e ad eventuali investitori.
- **Soci Investitori:** tutti i soggetti che faranno ingresso nella compagine sociale successivamente alla costituzione della Società, ad eccezione della Behold S.r.l.
- **Soci Ricercatori Strategici:** Sabrina Conoci; Luca Prodi; Luisa De Cola; Paolo Gonella.
- **Soci Ricercatori:** Alberto Danielli; Matteo Calvaresi; Giovanni Valenti; Francesco Paolucci; Ermanno Angonese; Paolo Garagnani; Salvatore Guglielmino; Enrico Rampazzo; Massimo Marcaccio; Damiano Genovese; Nelsi Zaccheroni.
- **Socio Bad Leaver:**
 - (a) il Socio, eventualmente anche dipendente della Società, che violi l’Impegno di non concorrenza o che cessi lo svolgimento di attività a favore della Società, a seguito di:
 - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - dimissione volontarie senza giusta causa;
 - revoca per giusta causa ex art. 2383, comma 3, c.c.;
 - (b) il Socio Key Manager che violi l’Impegno di non concorrenza o che, salvo il caso della sopravvenuta incapacità lavorativa, interrompa per cause non imputabili alla Società il proprio rapporto professionale con la stessa prima della decorrenza di 36 mesi dalla data di costituzione della Società.
- **Trasferimento, “Trasferimenti” e/o “Trasferire”:** indica qualsiasi atto, negozio o contratto, su base volontaria o forzosa, a titolo oneroso ovvero gratuito, a titolo universale ovvero particolare, per atto fra vivi o a causa di morte (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, fusione, scissione, liquidazione, *cessio bonorum*, vendita con patto di riscatto, negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche a titolo transitorio o a termine, contratti di *swap* o altri contratti derivati su titoli, costituzione di diritti reali di garanzia etc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato: **(a)** del trasferimento, anche a termine, della piena o nuda proprietà delle partecipazioni della Società, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sulle medesime e/o sugli strumenti finanziari (ivi inclusi i diritti di opzione) portanti il diritto di sottoscrivere o acquisire tali partecipazioni; e/o, in ogni caso, **(b)** del trasferimento della facoltà di esercitare tutti o alcuno dei diritti rivenienti dalle stesse partecipazioni (ivi incluso i relativi diritti di opzione). Tale definizione è da considerarsi a integrazione di quanto già descritto all'art.7 del presente statuto.

2.2 Con riferimento alle predette definizioni, nonché ad ogni ulteriore definizione contenuta nel presente Patto Parasociale e nei suoi allegati, resta inteso che le parole al singolare includono l'espressione plurale e viceversa e che le parole espresse in un genere includono gli eventuali altri generi applicabili, salvo che il contesto o la costruzione della frase indichino diversamente in modo espresso.

2.3 Salvo sia diversamente indicato:

- per decisione assunta “a maggioranza assoluta” si intende a maggioranza assoluta delle Partecipazioni complessivamente detenute dalle Parti nel capitale della Società;
- quando si fa riferimento alla quota di Partecipazione detenuta nella Società si intende la quota di Partecipazione detenuta nella Società in quel dato momento.

SEZIONE II - OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Patto Parasociale

3.1 Oggetto del Patto Parasociale

3.1.1 Il Patto Parasociale ha ad oggetto la disciplina dei rapporti, delle prerogative e dei rispettivi diritti delle Parti quali soci della Società. Ha inoltre ad oggetto le partecipazioni della Società, di qualsiasi tipo e categoria, le obbligazioni convertibili in quote della Società stessa, i warrants per la sottoscrizione e/o per l'acquisto di partecipazioni della Società o gli altri strumenti finanziari emessi o emettendi dalla Società e che attribuiscono la facoltà e/o comportino l'obbligo per il titolare di sottoscrivere e/o acquistare Partecipazioni della Società delle quali le Parti:

- (a) siano proprietarie o comunque dispongano alla Data di Sottoscrizione; e/o
- (b) divengano comunque proprietarie o titolari nel corso della Durata del Patto Parasociale.

3.1.2 Le Parti si impegnano per sé nonché per eventuali società proprie controllate, direttamente o indirettamente, che dovessero in futuro divenire proprietarie di Partecipazioni della Società al rispetto di tutti gli impegni di seguito indicati in relazione sia (a) alle Partecipazioni di titolarità, direttamente o indirettamente, di ciascuna di esse, nonché (b) a tutte le ulteriori Partecipazioni delle quali dovessero divenire direttamente o indirettamente titolari nel periodo di efficacia del Patto Parasociale, anche attraverso società controllate a qualsivoglia titolo.

3.2 - Obiettivi e finalità del Patto Parasociale

Con la stipulazione del presente Patto Parasociale, le Parti si accordano per dotarsi di principi e di regole inerenti alla propria partecipazione ed al fine di stabilire diritti e obblighi reciproci per il buon funzionamento della *corporate governance* della Società.

SEZIONE III - IMPEGNI

Articolo 4 - Impegni delle Parti.

4.1 Esercizio dei poteri e dei diritti

4.1.1 Ciascuna Parte si impegna a:

- (i) in generale, esercitare i propri poteri e diritti di voto nel rispetto di quanto stabilito dal presente Patto Parasociale e dallo Statuto;
- (ii) fare in modo che i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza (ove applicabile) esercitino i propri poteri e diritti di voto, nella misura consentita dalla legge e compatibile con i doveri fiduciari di tali Consiglieri nei confronti della Società, in modo coerente con i termini del Patto e dello Statuto;
- (iii) garantire che le disposizioni del presente Patto siano pienamente efficaci in ogni momento durante il periodo di validità dello stesso.

4.2 Esclusione dal regime di trasparenza fiscale

4.2.1 Le Parti non possono esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale.

SEZIONE IV - CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

Articolo 5 - Impegni generali relativi alla *corporate governance* della Società

5.1 Le Parti si impegnano a far sì che, per l'intera Durata del Patto Parasociale, la *corporate governance* delle Società si conformi ai principi e alla disciplina contenuti nella presente Sezione IV del Patto Parasociale e a quanto stabilito dallo Statuto.

5.2 In qualunque caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile applicare, in tutto o in parte, le suddette disposizioni, saranno negoziate in buona fede e concordate le opportune misure affinché siano assicurate a ciascuna delle Parti prerogative sostanziali - e, nella massima misura possibile, anche formali - analoghe a quelle previste in favore della stessa nel Patto Parasociale.

Articolo 6 - Composizione degli organi amministrativi e di controllo della Società

A - Organi amministrativi

6.1 - Consiglio di Amministrazione della Società

6.1.1 Le Parti si impegnano - esercitando conformemente, o facendo in modo che sia esercitato conformemente, il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della Società nonché, in generale, ponendo in essere tutte le attività e compiendo ogni formalità e soddisfacendo ogni requisito imposto dalla legge e dallo Statuto - a far sì che, con riferimento al Consiglio di Amministrazione della Società:

(a) Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) Consiglieri, questi saranno nominati rispettivamente come segue:

- (i) **n. 1 (uno)** designato dai Soci Ricercatori;
- (ii) **n. 1 (uno)** designato dai Soci Ricercatori Strategici;
- (iii) **n. 1 (uno)** designato dalla Behold.

(b) Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) Consiglieri, ipotesi prevista in caso di presenza nella Società di uno o più Soci Investitori, questi saranno nominati rispettivamente come segue:

- (i) **n. 3 (tre)** Consiglieri designati a maggioranza dai Soci;
- (ii) **n. 1 (uno)** Consigliere designato dai Soci Investitori;
- (iii) **n. 1 (uno)** Consigliere designato dalla Behold.

(c) La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia attribuita al Consigliere designato dai Soci Ricercatori Strategici, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri, oppure, al Consigliere nominato a maggioranza dalle Parti, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri.

6.1.2 I Consiglieri così nominati rimarranno in carica per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

6.1.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, salvo quanto demandato per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

6.1.4 Ciascuna Parte ha il diritto di pretendere, in ogni momento, la revoca del Consigliere di propria designazione e le altre Parti dovranno prestare ogni più ampia collaborazione affinché l'Assemblea proceda a tale revoca il più rapidamente possibile.

6.1.5 In qualunque caso di cessazione o revoca dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri così come designato ai sensi del paragrafo 6.1.1, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione della stessa Parte che aveva designato il Consigliere cessato o revocato. In tale ipotesi, le Parti si impegnano ad esercitare i propri diritti di voto e comunque a procurare che la disposizione del presente paragrafo 6.1.5 trovi sempre corretta e puntuale applicazione.

6.1.6 Il Consigliere espresso da Behold sarà escluso dall'attribuzione di specifiche deleghe gestionali.

6.1.7 Le Parti faranno sì che la Società stipuli, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il secondo anno di attività, apposita polizza assicurativa D&O a favore dei suoi esponenti.

6.2 - Amministratore Delegato della Società

6.2.1 Salvo diversa determinazione assunta a maggioranza assoluta tra loro, le Parti concordano e si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione attribuisca la carica di Amministratore Delegato della Società ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai Soci, assegnando ad esso/essi, fatte salve le Materie Riservate del Consiglio, tutti i poteri per la gestione della Società.

6.3 - Materie Riservate al Consiglio

6.3.1 Le Parti si impegnano a fare in modo che siano sempre riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società le decisioni riguardanti le materie indicate all'art.18.6 lettera C dello Statuto.

B - Organo di controllo

6.4 - Collegio Sindacale

6.4.1 Le Parti si impegnano - facendo in modo che sia conformemente esercitato il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della Società, nonché, in generale, ponendo in essere tutte le attività e compiendo ogni formalità e soddisfacendo ogni requisito imposto dalla legge e dallo Statuto - a far sì che, nel caso in cui la Società, per legge o per delibera assembleare, dovesse essere dotata di un organo di controllo, questo sia composto come segue:

(a) nell'ipotesi di nomina di un Collegio Sindacale, questo sarà composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, dei quali:

- 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente designati dai Soci;
- 1 (uno) Sindaco Effettivo, con funzione di Presidente del Collegio, e 1 (uno) Sindaco supplente designati dalla Behold;

(b) nell'ipotesi di un organo monocratico, il sindaco unico sarà designato dalla maggioranza dei Soci, con il gradimento da parte di Behold.

6.4.2 I Sindaci così nominati rimarranno in carica per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

6.4.3 In qualunque caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei Sindaci come designato ai sensi del paragrafo 6.4.1, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione della stessa Parte che aveva designato il Sindaco cessato. In tale ipotesi, le Parti si impegnano ad esercitare i propri diritti di voto e comunque a procurare che la disposizione del presente paragrafo 6.4.3 trovi sempre corretta e puntuale applicazione.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

7.1 Le Parti s'impegnano a far sì che siano sempre riservate all'Assemblea dei soci della Società, le deliberazioni aventi ad oggetto le materie indicate come materie riservate all'art.12.1 dello Statuto.

7.2 Fermi i *quorum* previsti dalla legge e dallo Statuto, le Parti faranno in modo che l'Assemblea dei soci della Società, con la sola esclusione dei casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla

legge, deliberi sulle Materie Riservate all'Assemblea con un *quorum* di voti favorevoli che comprenda almeno uno dei Soci Ricercatori Strategici nonché, con riguardo alla materia di cui all'art.12.1 lettera b) dello Statuto (*i.e.* gradimento al trasferimento della Partecipazione), con un *quorum* di voti favorevoli che comprenda Behold e almeno uno dei Soci Ricercatori Strategici.

SEZIONE V - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 8 – Statuto e Opzione Put

8.1 Le Parti riconoscono che lo Statuto della Società disciplina, tra l'altro, i diritti ed obblighi dei soci in merito alla circolazione delle Partecipazioni prevedendo un periodo di lock-up e ipotesi di trasferimenti consentiti, un diritto di prelazione, un diritto di gradimento da parte dei soci e diritti di Tag-Along (Diritto di co-vendita) e Drag-Along (Obbligo di co-vendita). Resta inteso che la modifica di qualsiasi di queste previsioni dovrà essere approvata dalla maggioranza dei soci come determinato nello stesso Statuto, previa consultazione tra le Parti.

8.2 I Soci concedono a Behold il diritto di esercitare, a suo insindacabile giudizio, nei confronti di ciascuno di essi in proporzione alla Partecipazione detenuta nella Società, un'opzione di vendita ai sensi dell'art. 1331 c.c. dell'intera Partecipazione detenuta nella Società dalla stessa Behold al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- (i) variazione del controllo della Società in seguito alla cessione o al Trasferimento di quote da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale;
- (ii) uscita dalla compagine sociale di tutti i Soci Ricercatori Strategici;
- (iii) sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che impediscano il mantenimento della partecipazione in capo a Behold;
- (iv) ingresso di nuovi soci a seguito di cessione di Partecipazioni;
- (v) decorso il termine del quarto anniversario dalla data di costituzione della Società;
- (vi) avvio da parte della Società di operazioni di *equity crowdfunding*;
- (vii) avvio da parte della Società di un piano ESOP e/o di *work for equity* che contempli una variazione, entro i primi cinque anni dalla data di costituzione, della compagine azionaria;

(viii) liberamente durante il periodo di Lock Up (così come definito nello Statuto), a condizione che la maggioranza dei Soci approvi la Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put (come infra definita), restando inteso che tale approvazione dovrà essere concessa o negata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte di tutti i Soci della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put e che in caso di mancata risposta, l'approvazione si intenderà negata.

- 8.3** Il diritto di Opzione Put potrà essere esercitato da Behold per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dal verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo 8.2 da (i) a (vii) (“**Periodo Esercizio Put**”). Ove necessario, la durata del Patto sarà automaticamente prolungata per il periodo necessario al fine di includere tutto il Periodo Esercizio Put e il tempo necessario per completare gli adempimenti di cui ai successivi paragrafi ed all'Articolo 9 legati alla determinazione del prezzo.
- 8.4** Qualora Behold eserciti l'Opzione Put si intenderà concluso tra le parti interessate il relativo contratto di vendita, con conseguente obbligo di dare esecuzione alle formalità per la determinazione del Prezzo Opzione Put, il pagamento dello stesso e quelle necessarie a rendere la vendita perfezionata opponibile alla Società e ai terzi, quali di seguito previste. In particolare, ciascun contratto di vendita si considererà concluso allo scadere del termine previsto dal paragrafo 8.6 per l'invio della Comunicazione di Determinazione del Prezzo.
- 8.5** Nel caso in cui intenda esercitare l'Opzione Put, Behold dovrà inviare ai Soci una apposita comunicazione scritta (“**Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put**”).
- 8.6** Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put, i Soci dovranno inviare a Behold un'unica irrevocabile comunicazione sottoscritta da tutti i Soci, indicando: i) nel caso in cui abbiano convenuto tra loro una distribuzione della Partecipazione di Behold diversa da quella risultante da una suddivisione proporzionale in base alle Quote rispettivamente detenute, il nominativo dei Soci che intendono acquistare le Partecipazioni Opzionate (i “**Soci Acquirenti**”); ii) la quota di capitale acquistata da ciascun Socio Acquirente; iii) quale tra le due modalità di determinazione del Prezzo Opzione di cui al successivo Articolo 9 vogliono adottare (“**Comunicazione di Determinazione del Prezzo**”); la scelta della modalità indicata in tale comunicazione sarà vincolante per tutti i Soci

Acquirenti. Resta inteso che, fermo restando quanto previsto all'art. 8.2 (viii), qualora i Soci non ottemperassero nei termini previsti all'invio di tale comunicazione scritta, i medesimi saranno tenuti all'acquisto delle Partecipazioni Opzionate pro-quota e la scelta tra le due modalità di determinazione del Prezzo Opzione sarà rimessa a Behold.

- 8.7** Entro 15 (quindici) Giorni dalla determinazione del Prezzo Opzione Put ai sensi del successivo Articolo 9, le Parti procederanno, presso il Notaio che sarà indicato dai Soci Acquirenti a Behold con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso, alla sottoscrizione di ogni atto e documento per la contemporanea formalizzazione delle vendite concluse a seguito dell'esercizio dell'Opzione Put e per il contestuale pagamento del Prezzo Una Tantum Put oppure dell'Entry Fee.
- 8.8** Contestualmente all'esecuzione di quanto precede, Behold farà sì che siano consegnate ai Soci le dimissioni irrevocabili del Consigliere ed eventualmente dei Sindaci nominati a seguito della designazione di Behold e con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa economica differente dal compenso eventualmente maturato *pro rata temporis* alla data della cessione.
- 8.9** In caso di esercizio dell'Opzione Put, a decorrere dalla data di formalizzazione delle vendite a seguito dell'esercizio dell'Opzione Put e del contestuale pagamento del Prezzo Una Tantum o dell'Entry Fee, le pattuizioni di cui alla Sezione IV (*corporate governance* della Società) del presente Patto Parasociale cesseranno automaticamente di produrre effetto.

Articolo 9 – Opzione Put: determinazione del prezzo

- 9.1** In caso di esercizio da parte di Behold dell'Opzione Put, il prezzo per l'acquisto della Partecipazione Opzionata (il “**Prezzo Opzione Put**”), che sarà dovuto da ciascun Socio Acquirente in proporzione alla percentuale di capitale detenuto, sarà determinato tramite una delle seguenti modalità:

modalità A: prezzo determinato come segue (“**Prezzo Una Tantum Put**”):

Prezzo Una Tantum Put = Valore di mercato * Percentuale capitale ceduta

dove:

Valore di mercato= valore di mercato del 100% del capitale sociale della Società determinato da un Esperto ai sensi dell'art. 1349 c.c. scelto da Behold entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Determinazione del Prezzo.

Percentuale capitale ceduta = percentuale del capitale della Società rappresentata dalla Partecipazione Opzionata, ricavata dividendo il valore nominale della quota di Behold oggetto di trasferimento per l'ammontare del capitale sociale al momento della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put.

modalità B: pagamento di un prezzo iniziale (“**Entry Fee**”) e, in aggiunta, un successivo importo variabile così detto di *earn-out* (“**EO**”) al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

Entry Fee = Patrimonio Netto * Percentuale capitale ceduta

dove

Patrimonio Netto = patrimonio netto della Società come risultante dal bilancio della Società relativo all'esercizio precedente alla data di esercizio dell'Opzione Put; qualora tale bilancio non fosse ancora stato approvato, le Parti faranno in modo che l'approvazione da parte dell'Assemblea della Società avvenga prontamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Determinazione del Prezzo.

Percentuale capitale ceduta = percentuale del capitale della Società rappresentata dalla Partecipazione Opzionata, ricavata dividendo il valore nominale della quota di Behold

oggetto di trasferimento per l'ammontare del capitale sociale al momento della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put.

9.2 L'EO sarà dovuto esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi (“**Evento Trigger**”):

1. la cessione o il Trasferimento nell'ambito di una medesima operazione di almeno il 60% delle Partecipazioni complessivamente detenute dai Soci Acquirenti, oppure, la perdita del controllo della Società da parte dei Soci ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile a seguito di una o più operazioni tra loro collegate – in tal caso l'EO sarà dovuto dopo l'ultima operazione che ha comportato la perdita di controllo da parte dei Soci - o qualunque altra operazione societaria che conduca al medesimo effetto;
2. la quotazione della Società su di un mercato regolamentato;
3. lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società;
4. qualsiasi operazione che comporti, anche indirettamente, il trasferimento dell'azienda della Società a terzi;
5. la chiusura del decimo esercizio sociale successivo alla data di stipula dell'atto notarile di cessione della Partecipazione Opzionata.

9.3 Al verificarsi di un Evento Trigger, le Parti dovranno senza indugio dare corso alle attività volte a determinare il valore dell'EO, che sarà calcolato, nei tempi tecnici più solleciti possibili, utilizzando la seguente formula:

$$EO = [VF * FD\% * (100\% - SP\%)] - EF$$

Dove

VF = la valutazione futura, quantificata come segue:

- (i) al verificarsi di un Evento Trigger di cui ai punti 1. e 2. che precedono, sarà considerato il valore di mercato attribuito alla Società nell'ambito dell'operazione, quale individuato,

in caso di dissenso tra le Parti interessate, da un Esperto individuato congiuntamente dalle Parti interessate ovvero, in difetto, nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società;

- (ii) al verificarsi di un Evento Trigger di cui ai punti 3. 4. e 5. che precedono, sulla base della valutazione del valore della Società effettuata da un Esperto individuato congiuntamente dalle Parti interessate ovvero, in difetto, nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

FD%= la percentuale del capitale della Società “*fully diluted*”, ricavata dividendo il valore nominale delle Partecipazioni Opzionate per l’ammontare del capitale sociale al momento in cui si è verificato l’Evento Trigger;

SP%= la percentuale di sconto applicata secondo la seguente tabella:

Periodo di riferimento	Sconto applicato
Fino allo scadere del quarto anno	20%
Dal quinto anno	35%
Solo in caso di evento trigger 5	50%

EF= l’ammontare dell’Entry Fee già corrisposta

Qualora si ricorra all’Esperto per la determinazione del valore della VF, ad esso sarà demandato l’intero calcolo dell’EO.

L'EO dovrà essere corrisposto a Behold entro 15 (quindici) Giorni dalla sua determinazione. Nulla sarà dovuto da Behold ai Soci Acquirenti.

Nulla sarà dovuto da Behold ai Soci Acquirenti, qualora la valutazione effettuata secondo i criteri sopra definiti dovesse portare ad un valore dell'EO inferiore all'Entry Fee già corrisposta.

9.4 I Soci sono vincolati ai seguenti impegni nei confronti di Behold, a tutela della liquidazione dell'EO, fino all'esaurimento dell'efficacia dell'accordo, che cesserà di avere effetto in seguito all'integrale liquidazione dell'EO da parte dei Soci Acquirenti o loro aventi causa:

- a. invitare Behold, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, alle Assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale della Società o l'approvazione di deliberazioni sulle materie indicate all'art.12.1 lettere a), b), c), d), e), f) dello Statuto;
- b. l'obbligo di immediata comunicazione di qualsiasi evento integrante un Evento Trigger di cui al paragrafo 9.2 punti 1., 2. o 4.

9.5 Resta inteso tra le Parti che, qualora non dovesse verificarsi uno tra gli Eventi Trigger come definiti dai punti 1., 2., 3. e 4 del paragrafo 9.2 prima della chiusura del decimo esercizio sociale successivo alla data di stipula dell'atto notarile di cessione della Partecipazione Opzionata, sarà facoltà dei Soci Acquirenti chiedere, entro la chiusura di detto esercizio, l'estensione del periodo per il pagamento dell'EO, fino alla chiusura del quindicesimo esercizio sociale successivo alla data di stipula dell'atto notarile di cessione della Partecipazione Opzionata.

Articolo 10 – Opzione Call

10.1 Behold concede ai Soci il diritto di esercitare, a loro insindacabile giudizio durante il periodo di Lock Up, un'opzione di acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c. (di seguito, la “**Opzione Call**”) dell'intera Partecipazione detenuta nella Società dalla stessa Behold. Il diritto potrà essere esercitato dai Soci Acquirenti (come infra definiti), a condizione che lo consentano tanti Soci che detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società.

10.2 Entro 15 (quindici) Giorni dalla data della predetta Assemblea, i Soci Acquirenti, qualora intendano esercitare l'Opzione Call, dovranno inviare a Behold un'unica e irrevocabile comunicazione sottoscritta da tutti i Soci Acquirenti, indicando: (i) che si sono verificate le condizioni per l'esercizio dell'Opzione Call; (ii) il nominativo dei Soci che intendono acquistare la Partecipazione Opzionata (i "**Soci Acquirenti**"); (iii) fermo restando che l'Opzione Call deve essere complessivamente esercitata per l'intera Partecipazione detenuta da Behold, la quota di capitale che ciascun Socio Acquirente intende acquistare; (iv) la scadenza – comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta comunicazione – entro cui dovrà essere finalizzata l'acquisizione della Partecipazione Opzionata (la "**Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Call**").

10.3 Entro la scadenza indicata nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Call le Parti procederanno, presso il Notaio che sarà indicato dai Soci Acquirenti a Behold con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso, alla sottoscrizione di ogni atto e documento per la formalizzazione della vendita della Partecipazione Opzionata e al contestuale pagamento dell'Entry Fee.

10.4 Contestualmente all'esecuzione di quanto precede, Behold farà sì che siano consegnate ai Soci le dimissioni irrevocabili del Consigliere ed eventualmente dei Sindaci nominati a seguito della designazione di Behold e con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa economica differente dal compenso eventualmente maturato *pro rata temporis* alla data della cessione.

10.5 In caso di esercizio dell'Opzione Call, a decorrere dalla formalizzazione della vendita della Partecipazione Opzionata e del contestuale pagamento dell'Entry Fee, le pattuizioni di cui alla Sezione IV (*corporate governance* della Società) del presente Patto Parasociale cesseranno automaticamente di produrre effetto.

Articolo 11 - Opzione Call: determinazione del prezzo

11.1 Il prezzo per l'acquisto dell'intera Partecipazione di Behold a seguito dell'esercizio dell'Opzione Call (il "**Prezzo Opzione Call**") si comporrà di una parte fissa ("**Entry Fee**"),

da corrispondersi all'atto della cessione, e, in aggiunta, di un successivo importo eventuale e variabile così detto di *earn-out* ("EO") dovuto al verificarsi delle condizioni di seguito indicate.

11.2 L'Entry Fee sarà calcolata come indicato al precedente paragrafo 9.1 "modalità B".

11.3 L'EO sarà dovuto esclusivamente al verificarsi di un Evento Trigger quale indicato al paragrafo 9.2

11.4 Al verificarsi dell'Evento Trigger, le Parti dovranno senza indugio dare corso alle attività volte a determinare il valore dell'EO, che sarà calcolato, nei tempi tecnici più solleciti possibili, utilizzando la formula e con le modalità previste al paragrafo 9.3, con l'unica differenza che la percentuale di sconto applicata seguirà la seguente tabella:

Periodo di riferimento	Sconto applicato
Fino allo scadere del quarto anno	10%
Dal quinto anno	20%
Solo in caso di evento trigger 5	35%

L'EO dovrà essere corrisposto a Behold entro 15 (quindici) Giorni dalla sua determinazione. Nulla sarà dovuto da Behold ai Soci Acquirenti, qualora la valutazione effettuata secondo i criteri sopra definiti dovesse portare ad un valore inferiore all'Entry Fee già corrisposta.

11.5 Si applicheranno i paragrafi 9.4 e 9.5.

Articolo 12- Recesso di Behold

12.1 In alternativa a quanto previsto dal paragrafo 8.6, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put, i Soci, a condizione che sia favorevole la maggioranza assoluta del capitale sociale e che la Società possa far fronte alla liquidazione del dovuto, potranno con un'unica dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei Soci e indirizzata a Behold richiedere che il diritto di Opzione Put riconosciuto a Behold sia sostituito dal diritto di recesso dalla Società da parte di Behold, con l'impegno a fare tutto quanto in loro potere affinché la Società proceda a liquidare il dovuto a Behold entro 90 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put. Nel caso in cui la verifica di solvibilità dia esito negativo, verrà concesso un ulteriore periodo di 12 mesi al termine del quale verrà nuovamente effettuata la verifica di solvibilità. Resta inteso che, in ogni caso, l'ulteriore periodo concesso per la verifica della solvibilità non potrà estendersi oltre i 5 anni dalla costituzione della Società.

12.2 In caso di recesso, qualora il valore di rimborso della Partecipazione di Behold determinato in base all'articolo 11.3 dello Statuto fosse inferiore al Prezzo Opzione Put determinato come Prezzo Una Tantum Put, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1 "Modalità A", Behold avrà diritto di pretendere che si proceda con la vendita della Partecipazione Opzionata, come previsto agli articoli 8 e 9.

12.3 Qualora, per qualsiasi motivo, la previsione contenuta nel presente articolo 12 non potesse avere attuazione, si applicherà la disciplina sull'Opzione Put quale prevista agli articoli 8 e 9.

Articolo 13- Patto di non concorrenza

Ciascuna Parte si impegna ("**Impegno di Non Concorrenza**") a:

- (a) comunicare al Consiglio di Amministrazione l'intenzione di assumere, direttamente e/o indirettamente, anche tramite fiduciari e/o interposta persona oppure tramite Parti Correlate, partecipazioni o interessenze in qualsiasi impresa, individuale o sociale, che eserciti o che intenda esercitare attività in concorrenza con le attività svolte dalla Società per la durata del presente Patto Parasociale; le Parti faranno sì che il Consiglio di Amministrazione valuti la

richiesta entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga motivatamente che l'acquisizione di tale partecipazione o interessenza possa creare nocimento alla Società, la Parte si asterrà dall'acquisizione;

- (b) non svolgere in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, direttamente e/o indirettamente, anche tramite fiduciari e/o interposta persona ed in particolare tramite Parti Correlate, o per conto terzi, attività in concorrenza con le attività svolte dalla Società per la durata del presente Patto Parasociale, e a non mettere in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo le proprie conoscenze a disposizione di soggetti che svolgano un'attività in concorrenza con le stesse. I Soci che svolgono attività di ricerca presso le Università potranno invece continuare a prestare tale servizio senza alcuna limitazione;
- (c) mantenere il più assoluto riserbo relativamente a tutte le notizie e informazioni relative alla Società nonché alla sua attività (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, quelle attinenti ai segreti industriali, al know-how, ai processi produttivi, alle strategie, alla clientela, alle politiche di prezzo, etc.) di cui essi siano a conoscenza;
- (d) non sollecitare e/o non assumere e/o a non avvalersi della collaborazione, direttamente e/o indirettamente, anche tramite fiduciari e/o interposta persona ed in particolare tramite Parti Correlate, in qualsiasi modo o forma prestata, di persone che siano, o siano state nei trentasei mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione del presente Patto Parasociale, legate alla Società da rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione di qualsivoglia natura; e
- (e) non indurre dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti della Società ad interrompere o comunque modificare i propri rapporti con detta Società e ad instaurare nuovi rapporti o a intensificare rapporti esistenti con società che svolgano attività in concorrenza con la Società.

L'impegno di cui alla lettera a) si applica a Behold solo con riferimento all'obbligo di informativa; pertanto, il Consiglio di Amministrazione non dovrà effettuare alcuna valutazione e non sarà esigibile alcuna astensione.

Articolo 14 – Key Managers [da inserire se ritenuto opportuno nel caso di specie]

Le Parti riconoscono che i seguenti Soci sono considerati figure-chiave per la Società e il relativo business, per via del ruolo ricoperto e/o delle competenze e del know-how posseduti e messi a disposizione della Società:

Nome, cognome

Nome cognome

...

Articolo 15 – Evento Bad Leaver

15.1 Al verificarsi di un Evento di Bad Leaver, ciascuna Parte avrà, ai sensi dell’art. 1331 c.c., il diritto di esercitare, in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta nella Società, un’opzione di acquisto, al valore nominale, della Partecipazione detenuta dal Socio Bad Leaver (la “**Opzione Bad Leaver**”).

15.2 Il Socio che intende esercitare l’Opzione Bad Leaver (il “**Socio Acquirente**”) deve, entro 15 (quindici) Giorni dalla conoscenza dell’Evento di Bad Leaver, darne comunicazione scritta al Socio Bad Leaver e alle altre Parti, indicando se sia interessato ad acquistare eventuali porzioni inoptate (la “**Comunicazione Opzione Bad Leaver**”). Nel caso in cui qualcuna delle Parti non eserciti l’Opzione Bad Leaver, le porzioni inoptate vengono suddivise, in proporzione alla percentuale di capitale sociale rispettivamente detenuta, tra i Soci Acquirenti che abbiano dichiarato di voler acquistare eventuali porzioni inoptate.

15.3 In caso di esercizio dell’Opzione Bad Leaver si intenderà concluso tra ciascuno dei Soci Acquirenti e il Socio Bad Leaver – al momento della ricezione da parte del Socio Bad Leaver della relativa Comunicazione Opzione Bad Leaver – il contratto di vendita, con conseguente obbligo di dare esecuzione alle formalità necessarie a rendere la perfezionata vendita opponibile alla Società e ai terzi.

15.4 Le Parti interessate procederanno, presso il Notaio che sarà congiuntamente indicato dai Soci

Acquirenti al Socio Bad Leaver con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso, alla sottoscrizione di ogni atto e documento per la formalizzazione delle vendite concluse a seguito dell'esercizio dell'Opzione Bad Leaver e al contestuale pagamento del prezzo.

SEZIONE V - MISCELLANEA

Articolo 16- Patto di riservatezza

Le Parti s'impegnano a mantenere la massima riservatezza in merito alla stipulazione del Patto Parasociale e agli atti che verranno posti in essere in esecuzione dello stesso, salvo per quanto dovesse rendersi necessario per adempiere ad eventuali obblighi di legge o ad ordini di competenti Autorità, fermo restando che, anche in simili ipotesi, la Parte che sarà tenuta ai predetti adempimenti dovrà informare tempestivamente gli altri Soci, per concordare i tempi ed i contenuti di eventuali comunicazioni, che, in quanto possibile, saranno comunque limitate ai fatti e/o documenti ai quali i suddetti obblighi o ordini si riferiscono.

A richiesta di una delle Parti, purché approvata per iscritto dall'altra Parte, gli accordi qui contenuti potranno essere, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, riprodotti in documenti separati e distinti, fermi restando il contenuto, l'unità e le condizioni della pattuizione.

Nessun comunicato, annuncio o informazione in ordine al Patto Parasociale ed alla sua esecuzione potrà essere comunque diffuso se il suo testo non sarà stato previamente concordato fra le Parti in forma scritta.

Articolo 17 - Durata

Il Patto Parasociale avrà durata di 5 (cinque) anni a partire dalla Data di Sottoscrizione (“**Durata**”). Potrà essere modificato all'unanimità dei contraenti.

Alla predetta scadenza il Patto Parasociale, salvo disdetta scritta anche di una sola Parte da inviarsi a tutte le altre Parti almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, si rinnoverà automaticamente agli stessi termini ed alle stesse condizioni.

Articolo 18 - Disposizioni generali

a. - Sottoscrizione

Il Patto Parasociale e gli Allegati e tutti gli atti e documenti che in sua esecuzione devono essere firmati dalle Parti sono stati da loro debitamente e validamente sottoscritti.

b. - Completezza

Il Patto Parasociale contiene tutti gli accordi e le intese fra le Parti in relazione al loro oggetto, e superano, sostituendoli, tutti gli accordi eventualmente presi in precedenza in relazione a tale oggetto.

c. - Modifiche

Qualsiasi modifica al Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

d. - Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere in futuro l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

e. - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Patto Parasociale dovranno essere effettuate per iscritto e inviate, a pena d'inefficacia, per lettera raccomandata a.r. o PEC ai seguenti domicili contrattuali, o al diverso domicilio in futuro indicato dalla Parte interessata:

- BEHOLD S.R.L., Pec: behold@legalmail.it

-...

f. - Consensi

Le Parti dichiarano, ciascuna per quanto di propria competenza, che possono stipulare ed eseguire il Patto Parasociale senza necessità di ottenere consensi od autorizzazioni da autorità pubbliche o comunque da terzi.

g. - Interpretazione del Patto Parasociale e comportamento delle Parti

Le clausole del Patto Parasociale dovranno essere interpretate secondo principi di lealtà e buona fede e l'esecuzione del Patto Parasociale stessi dovrà avere luogo, per quanto possibile, nel rispetto reciproco degli interessi delle altre Parti.

I titoli e gli articoli del Patto Parasociale hanno mero valore di riferimento e non influiscono sul Patto Parasociale e sulla loro interpretazione.

In caso di discrepanza tra il Patto Parasociale e lo Statuto della Società, il primo prevarrà.

h. - Gentlemens' agreement

Le Parti s'impegnano al rispetto di quanto stabilito nel Patto Parasociale e si danno reciprocamente atto che le pattuizioni in essi contenute hanno natura anche di "*gentlemens' agreement*" e si obbligano pertanto - non solo sul piano giuridico, ma anche come impegno morale e di onore - sia ad osservarle lealmente, sia ad astenersi dal porre in essere atti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le pattuizioni medesime.

i. - Termini

Quando un termine è computato dalla ricezione di una comunicazione e tale comunicazione è diretta a una molteplicità di destinatari, la decorrenza si intende avere inizio dall'ultima data di ricezione.

Articolo 19 - Legge Applicabile e Foro competente

Il Patto Parasociale è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dal, relativa al o connessa al presente Patto Parasociale sarà esclusivamente competente il Foro della sede della Società.

Per accettazione

.

ALLEGATO 1
STATUTO